



COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA

(Prov. Di Cosenza)

Tel. 0984 - 435021 - 435555 - Fax 431328 - P.I. 00392700787

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO "LEGGE BIAGI".

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

Il sig. De Luca Roberto, nato a Cosenza il 1965 che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Spezzano della Sila, P. IVA n° 00392700787, in qualità di Responsabile Settore Amministrativo, di seguito denominato "Committente" con sede presso la sede Municipale in Via F. Gullo, 1

E

La D.ssa Capparelli Giovanna nata a Cosenza il 1962 e residente a Spezzano della Sila Fraz. Camigliatello Silano via Pietro Mancini n° 1, C.F. n° , di seguito denominata collaboratore

PREMESSA

Visto che nella dotazione organica dell'Amministrazione Comunale di Spezzano della Sila non è prevista la figura di Assistente Sociale;

Visto, inoltre, che anche nell'ambito del progetto PUA facenti parte i Comuni del Sottoambito del Distretto Socio-Sanitario Area Presila non sono previste nella Dotazione Organica figure professionali di Assistenti Sociali;

Visto il regolamento comunale sugli incarichi professionali;

Vista la comunicazione di servizio, direttiva della Giunta Comunale della seduta del 28/08/2014 n° 107;

Vista la determinazione n° 53 del 17/01/2014 giusta prot. n° 568 con la quale il Responsabile del Settore Amministrativo ha selezionato due figure di assistente sociale per il progetto PUA che non è stato ancora finanziato e che nelle more del suddetto finanziamento è intenzione di questa Amministrazione, stante la necessità del servizio delle assistenti sociali, utilizzare le figure selezionate con l'atto determinativo surrichiamato;

Visto che la delibera n° 107/2014 formula direttiva al Responsabile del Settore Amministrativo affinché adotti gli atti necessari per l'affidamento dell'incarico alle due figure di assistente sociale dallo stesso selezionate, per il periodo che va dal 01 ottobre 2014 al 30 settembre 2015 fissando il compenso lordo in Euro 3.000,00 cadauna a carico del bilancio comunale;

Che l'integrazione delle competenze graverà, nel caso, sul progetto PUA - PAC in corso di perfezionamento;

Si intende, attraverso un incarico di collaborazione coordinata a progetto legge Biagi, assicurare il servizio di Assistenza Sociale sull'intero territorio comunale di Spezzano della Sila, nonché nelle frazioni silane, dove esso si presenta più carente, con l'obiettivo di dare supporto alle famiglie disagiate, per migliorare la qualità della vita, con particolare riferimento ai disagi territoriali dell'ambito del comune di Spezzano della Sila;

Che la D.ssa Capparelli ha le capacità tecniche per realizzare tale obiettivo nelle linee guida che il committente indicherà e come già precedentemente dimostrato nei precedenti incarichi conferiti con deliberazioni di Giunta Comunale: n° 57 del 21/03/2002, n° 56 del 17/04/2003, n° 64 del 08/04/2004, n° 68 del 06/5/005, per un triennio, con rinnovo tacito per altri tre anni fino al 17/04/2011 e con contratto co.co.pro. dal 20 Aprile 2011 al 19 Aprile 2012 giusta direttiva di Giunta Comunale del 24/03/2011 e prot. n° 2961 dell' 11/04/2011, dal 22 Giugno 2012 al 21 Giugno 2013 giusta direttiva di Giunta Comunale n° 53 del 10/05/2012 giusto protocollo n° 4811 del 21/06/2012;

Che per il suddetto incarico professionale è stato stabilito un compenso su una base di calcolo lorda di € 3.000,00 che graveranno sul bilancio comunale;

Che l'oggetto della prestazione lavorativa autonoma, esercitata nelle forme appresso indicate, riguarda il servizio di Assistente Sociale;

Che il collaboratore come sopra identificato e generalizzato si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa in maniera autonoma e senza vincoli orari o di dipendenza.

Che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa a progetto "Legge Biagi";

Visto l'art. 409 del tit. 3 del codice di procedura e gli artt. 222 e 229 del codice civile;

Visto l'art. 50 comma 1 lett. C-bis del TUIR- dpr 917 del 1986, come modificato nell'art. 34 della legge 342 del 2000;

Visto l'art. 2 comma 26 della legge 335 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 38 del 31.12.2000 e n. 165 del 2001

Visto il tit. VII capo I del D.Lgs. 266 DEL 2003 in applicazione della legge 30 del 2003

Viste le circolari n. 1 dell'8 gennaio 2004 del Ministero del Lavoro e n. 4 del 15.07.2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Considerato, inoltre, che l'Amministrazione Comunale è nella necessità di richiedere una collaborazione consistente nella realizzazione di una fase del progetto spora detto per la durata di anni uno per il territorio comunale;

Tutto ciò premesso e convenuto fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto;
2. Il contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa a progetto "Legge Biagi" e viene conferito ai sensi e per gli effetti del titolo VII, capo I° del D.Lgs. 276 del 2003 e di cui all'art. 409 n. 3 del c.p.c., trattandosi di prestazioni prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione oraria o di dipendenza.
3. Con il presente contratto individuale le parti, facendo riferimento all'art. 61 comma 4 del D.Lgs. 276 del 2003 intendono attivare clausole contrattuali più favorevoli per il collaboratore a progetto.
4. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia gestionale, organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il Committente, pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa a progetto "Legge Biagi", con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il Committente.
5. Il collaboratore dovrà svolgere la propria prestazione presso l'amministrazione comunale interessata in funzione del programma delle attività sopra descritte senza vincoli orari o di dipendenza.
6. Il collaboratore dovrà svolgere l'attività di Assistente Sociale su tutto il territorio comunale sopra descritto, con particolare riguardo nei confronti dei cittadini di Camigliatello Silano e Spezzano della Sila in accordo e dietro indicazione dell'Amministrazione Comunale garantendo almeno due presenze al mese da calendarizzarsi a parte e tutte le volte che se ne ravvisa la necessità per svolgere attività di coordinamento, programmazione degli interventi socio-assistenziali in collaborazione con il responsabile del servizio del comune di Spezzano della Sila, nonché provvederà alle attività del PUA per il comune di Spezzano della Sila;
7. Per l'espletamento dell'incarico, tutto il materiale occorrente, verrà fornito dall'Amministrazione Comunale ove presta l'operato di libero professionista l'Assistente Sociale, con tutte le garanzie di sicurezza sul lavoro. Inoltre la stessa professionista nell'esercizio delle sue funzioni potrà usufruire delle attrezzature, delle strutture e degli strumenti in dotazione dell'Amministrazione Comunale. Nell'esercizio delle sue funzioni richieste ed espletate per conto del Comune l'assistente sociale contraente ove lo richiedesse sarà supportata dalla struttura attraverso l'ausilio di suoi legali di fiducia;
8. Il collaboratore nell'espletamento della sua attività avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di gestione all'interno del programma di lavoro determinato dal Committente. E' ipotizzabile, nell'ambito del programma lavoro/ progetto oggetto del presente incarico anche una forma di coordinamento con il Committente che definisca l'esecuzione temporale della prestazione. In tale eventualità sarà il collaboratore nella sua autonomia, ad indicare liberamente la fascia di presenza settimanale nel comune, ed entro tale fascia oraria il comune deve avvalersi del professionista incaricato. Resta fermo che le forme di coordinamento adottate non pregiudicheranno in alcun modo le autonomie nell'esecuzione dell'obbligazione della prestazione professionale del collaboratore.

9. Il collaboratore sarà informato su tutti gli aspetti relativi alla salute, sicurezza ed igiene sul lavoro relativi alla sua attività;
10. Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi, inizierà il 01 ottobre 2014 e cesserà il 30 settembre 2015 senza necessità di disdetta alcuna e obbligo di preavviso. Non sarà corrisposta alcuna indennità per la cessazione della prestazione.
11. Il compenso è stabilito su una base di calcolo di €3.000,00 lorde che graveranno sul bilancio comunale.
12. La corresponsione del compenso avverrà in più tranches di eguale importo da corrispondere ogni mese dall'ufficio ragioneria.
13. In fase di attuazione il Committente può integrare il compenso previsto in questa fase del servizio concordandolo con il collaboratore.
14. Il Committente provvederà ad inoltrare domanda alla competente sede Inps di iscrizione del collaboratore alla gestione separata di cui alla legge 335 del 1995. Il collaboratore dovrà dichiarare se titolare di altra posizione previdenziale obbligatoria o il suo stato di pensionato o se ha in atto versamenti volontari. Sarà comunque suo obbligo comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione di tale stato di fatto che comporti una modifica dell'iniziale regime previdenziale e contributivo. A seguito di quanto evidenziato sarà cura del Committente operare e versare il contributo di cui alla legge 335 del 1995 e rilasciare nei termini previsti dalla legge le relative certificazioni.
15. Ai sensi dell'art. 61 comma 4, e 66 comma 2 del D.Lgs. 276 del 2003 le parti concordano che nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortuni e maternità, non vi sarà a carico del collaboratore nessun vincolo di prestazione, pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio, e maternità, la prestazione stessa sarà sospesa.
16. Il presente contratto potrà essere risolto dal Committente solo nei casi indicati nel protocollo d'intesa ed inoltre per commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge 555 del 1990 e successive modificazioni. Rimane fermo il diritto del collaboratore al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione. In tali casi verranno garantiti gli adempimenti previsti per legge. Il committente fornirà motivata comunicazione di una delle cause indicate per legge alla controparte mediante raccomandata A/R o notificazione a mezzo del messo comunale.
Il collaboratore può rinunciare all'incarico per giusta causa nei seguenti casi:
 - ✓ mancato rispetto da parte del committente delle clausole contrattuali.
17. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto ovvero alla sua applicazione, su richiesta di una delle parti, o entrambe si espletterà un tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione sia negativo ci si può rivolgere al Giudice Ordinario del Foro competente che è quello di Cosenza.
18. Il committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale ed a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (ass. INAIL). Inoltre la professionista potrà esercitare in qualunque momento il recesso del presente contratto trattandosi di rapporto intuitu personae e, quindi condizionato da relazioni fiduciarie, senza che l'Amministrazione Comunale possa attivare nei suoi confronti azioni di risarcimento danni;
19. Il collaboratore dichiara espressamente di essere esente da IVA ai sensi dell'art. 5 comma 2, DPR 633 DEL 1972 e successive modificazioni e autorizza il Committente ad effettuare per suo conto le necessarie comunicazioni all'INPS per l'iscrizione alla gestione separata per come specificato al punto 12 della presente scrittura privata.
20. Il presente contratto viene redatto in triplice originale e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti.
21. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme vigenti in materia.
22. Resta salvo, l'importo dedotto in via complessiva, siccome innanzi determinato;
23. Il committente provvederà a sollevare da ogni responsabilità civile il collaboratore e potrà provvedere a questo fine a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in – Responsabilità Civile V/Terzi tutela giudiziaria.

Letto, confermato e controfirmato
Spezzano Sila lì 25 settembre 2014

Il Collaboratore

Il Committente

Il collaboratore dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto le condizioni del presente contratto.

Il Collaboratore

PRIVACY

Con riferimento all'informativa ex art. 11, comma 3, legge 31.12.1996 n. 675, preso atto di tale informativa e dei diritti a lei riconosciuti dall'art. 13 della stessa legge n. 675 per tutti i dati di cui all'informativa sottoscrivendo la presente, lei acconsente ai sensi degli artt. 11, 20, 22 e 28 al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei propri dati personali ad opera del titolare e/o dei responsabili del trattamento stesso, per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.

FIRMA PER CONSENSO
